Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1937, n. 61, all'art. 7, seconda linea, ove è detto: « Arma aerea » deve leggersi: « Armata aerea » e all'art. 16, prima linea, ove è detto: « Gli ufficiali dell'Arma aeronautica divisi in », deve leggersi: « Gli ufficiali dell'Arma aeronautica sono divisi in ».

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 11 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1937-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 244.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze armate della Somalia:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Agostini Augusto da Perugia, luogotenente generale della Milizia forestale. — Comandante di una colonna operante nell'Ogaden, in due giornate di asprissima battaglia, trascinava con l'esempio e con la parola le sue truppe alla conquista di munitissime posizioni nemiche, spezzandone la tenace resistenza e spianando la via alla vittoriosa avanzata delle nostre armi. Fulgido esempio di coraggio, di tenacia e di appassionata volontà animatrice e suscitatrice di energie ». — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

Majani Mariano da Orbetello, tenente in s. p. e. nel corpo indigeni della Somalia (bande armate). — Comandante di sottogruppo bande di testa d'avanguardia, conduceva con slancio ed avvedutezza il reparto durante l'avanzata in terreno intrigato. Raggiunta la riva sinistra dell'Uadi Korrak teneva saldamente, con sereno coraggio, la posizione nonostante le gravi perdite subite e la insidia di tiratori avversari sui fianchi ed alle spalle. Due giorni dopo concorreva con arditezza all'azione di rastrellamento di forti nuclei nemici, compiuta dal gruppo lungo l'Uadi stesso. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Pandolfi Alberici Tito da Roma, tenente in s.p.e. nel corpo indigeni della Somalia (bande armate) (alla memoria). — Comandante di sottogruppo bande armate, avuto ordine di distruggere un forte centro di resistenza abissina, munito di mitragliatrici appostate in caverne, vi si lanciava contro alla testa del suo reparto sostenuto da un plotone carri lanciafiamme. Risultato nullo il violento attacco di sorpresa, nel generoso intento di far ripiegare i suoi dubat per evitare inutili perdite e permettere al cannone di entrare in azione, si portava in testa ai suoi uomini, falcidiati da mitragliatrice avversaria, cadendo colpito a morte. Animo buono e grande. Soldato di coraggio sereno e cosciente. Già distintosi nelle operazioni per la conquista di Gorrahei — ottobre 1935 — ove entrò per primo nei trinceramenti avversari. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Pomilio Marco, da Roma, sottotenente di complemento nel corpo indigeni della Somalia (bande armate). — Attaccava con ardimento e sprezzo del pericolo posizioni nemiche tenacemente difese. Sopraggiunti i carri lanciafiamme, li conduceva personalmente ove più salda era la difesa. Esempio costante di entusiasmo e di instancabile attività. In più giorni di azione dimostrava superbe doti di combattente. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Rinaldi Luigi, da Torino, tenente di complemento nel corpo indigeni della Somalia (bande armate). — Volontariamente assumeva il comando di un nucleo di dubat inviati a rendere possibile l'opera di recupero di un carro armato affondatosi nella melma di un fiume, avanti alla bocca di una caverna fortemente presidiata. Nell'azione sanguinosa che ne seguì si dimostrò comandante capace ed ardito. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Abdi Egal-Averghidir Saad, capo banda nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — In situazione particolarmente difficile nella quale un sottogruppo trovavasi impegnato in dura lotta, individuati alcuni armati abissini che colpivano alle spalle il reparto impegnato, si slanciava spontaneamente con pochi dubat contro il nucleo avversario ben occultato. Nella lotta cadeva ferito, confermando col suo sangue l'animo generoso ed il vivo attaccamento al dovere. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Assan Mohamed-Abgal, capo banda nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Capo arma mitragliere, portava la sua arma sotto violento fuoco sull'opposta riva di un uadi in modo da battere il nemico nascosto in caverne e continuava la sua azione finchè veniva gravemente ferito. Bello esempio di calma, coraggio ed iniziativa. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Auod Abdalla, jusbasci - 2365 - nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Graduato di sentimenti italianissimi, di devozione assoluta, di fedeltà provata e maturatasi in venticinque anni di servizio, in duri giorni di sanguinosa azione si prodigava senza sosta e con superbo sprezzo del pericolo, dimostrandosi collaboratore capace e di sicuro intuito. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Ersi Nur-Omar Mohamud, sottocapo delle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Partito volontariamente con altro reparto per partecipare ad un'azione, si gettava per primo all'assalto. Gravemente ferito sulle posizioni conquistate, manteneva immutati il cosciente coraggio e la magnifica serenità già dimostrati in precedenza. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Fara Mohamed-Issa Mahamud, sottocapo banda nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Capo pattuglia, durante un'azione di rastrellamento, battevasi con alcuni sbandati abissini che improvvisamente lo assalivano. Reagiva con bellissimo impeto, slanciandosi coi suoi uomini sul nemico e catturando tutti gli avversari. Esempio di freddo coraggio, calma, audacia e iniziativa. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Inscir Asci, Omar-Omar Mahamud, capo banda nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Comandante di squadra, in avanguardia, preso contatto col nemico fortemente difeso in caverne, gravemente ferito dal tiro di mitragliatrici avversarie, persisteva nell'azione infliggendogli gravissime perdite. Cooperava in tal modo efficacemente alla conquista della posizione. Alto esempio di attaccamento al dovere, di coraggio e di spirito di sacrificio. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Mohamed Abdulla-Merehan, capo banda nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Nell'attacco di ben munite posizioni avversarie, colpito da una pallottola esplosiva che gli asportava il mento e gli fratturava il braccio destro, incurante del dolore, rimaneva sul posto di combattimento e incitava i propri dubat a proseguire energicamente sull'obiettivo. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Mohamed Abdulla-Merehan, scium basci - 5030 - nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Forte e tenace combattente, in tre giorni di aspre lotte contro forze abissine annidate in caverne, prodigavasi instancabilmente, accorrendo dove maggiore era il pericolo, animando i dubat ed incitandoli ad eseguire fuoco calmo e mirato. Nell'inseguimento del nemico fuggente, dimostrava tenacia e sangue freddo ed infliggeva all'avversario rilevanti perdite. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Oman Cutmie-Uaesle, capo banda nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia — Vista una banda impegnata in dura lotta contro una caverna ove erano annidati armati abissini muniti di mitragliatrici che avevano prodotto perdite rilevanti, si lanciava generosamente fra i combattenti per farli arretrare e consentire al cannone di entrare in azione. Sfidava il pericolo con superbo sprezzo e riusciva nell'intento che era già costato la vita ad un ufficiale. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Olol Dinle, sultano degli Sciaveli, bande irregolari della Somalia. — In tre giorni e due notti di durissimo combattimento era costante esempio alle sue bande di eccezionale spirito aggressivo e personale valore, attaccando e stanando il nemico da munitissime posizioni in caverne, facendone strage, spesso all'arma bianca, e catturando fucili in numero pressochè pari a quello dei gregari di cui disponeva. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Scedarè Omar, scium basci - 1473 - nel corpo indigeni della Somalia. — Accortosi che un carro d'assalto era rimasto immobilizzato sotto violentissime raffiche di mitragliatrici e fucili avversari, si portava da solo presso il carro allo scopo di agganciarvi un cavo e farlo rimuovere da altro carro. Uccideva nell'audace impresa diversi tiratori abissini che, preso di mira il carro stesso, cercavano di appressarvisi, e con prontezza e coraggio ammirevoli riusciva ad effettuare l'agganciamento che doveva consentire a portare in salvamento equipaggio e materiale. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Aden Ubane-Averghedir, capo comandante nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Comandante di una sezione mitragliatrici, con perizia ed audacia dirigeva il fuoco delle proprie armi contro appostamenti nemici infliggendo gravissime perdite all'avversario. Ferito, rimaneva al suo posto che lasciava solo a combattimento ultimato. Dimostrava capacità di comando, serenità e coraggio. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Abdulla Amed-Ogiagen, capo comandante nelle bande armate, corpo indigeni della Somalia. — Comandante di una banda d'avanguardia attaccava decisamente il nemico difeso in caverne. Sotto il tiro violento di mitragliatrici riusciva a snidare un forte nucleo di armati e distruggerlo, catturando armi e bottino. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Ali ben Ghet, da Tarhuna, buluc basci - 260 - nel 5° battaglione libico. — Con slancio e con serena valutazione di un difficile compito affidatogli, riusciva a piazzare la sua mitragliatrice sul rovescio di una posizione nemica, facilitando così la decisiva manovra di avvolgimento di un nostro reparto. — Gianagobo, 17 aprile 1936-XIV.

Ali ben Arebi, da Garian, buluc basci - 5967 - nel 5° battaglione libico. — Comandante di squadra, più volte tentava con i propri uomini di distruggere un appostamento avversario attivissimo. Non riuscitovi, si portava innanzi da solo e, sorprendendo l'avversario, lo eliminava, dando esempio di coraggio ai propri ascari. — Gianagobo, 17 aprile 1936-XIV.

Daher Abdulla-Leicasse, capo banda nel plotone comando bande « Bechis » Somalia. — Cadutogli in combattimento il fratello, volontariamente chiedeva di partecipare all'attacco di un centro di resistenza che cagionava gravi perdite ai dubat, e uccideva in lotta a corpo a corpo due nemici. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Farahat ben Taieb, da Zavia (Tripolitania), ascari - 21778 - nel 3° battaglione libico. — Si slanciava tra i primi all'assalto di una caverna occupata da forze nemiche superiori. Ferito ad una gamba da una pallottola di fucile, dando prova di grande valore, continuava la lotta fino alla completa distruzione degli armati che difendevano la caverna. — Gianagobo, 15-16-17 aprile 1936-XIV.

Kalifa ben Bestame, da Sciaua (Tripolitania), ascari - 20198 - nel 3° battaglione libico. — Con ardimento si lanciava all'assalto del nemico sistemato in caverne. Ferito gravemente, incitava i compagni a continuare la lotta. — Gianagobo, 15-16-17 aprile 1936-XIV.

Mabruk ben Abdussalam, da Agelat (Tripolitania), scium basci - 1691 - nel 5° battaglione libico. — Incurante di ogni insidia, con rapida decisione piazzava una mitragliatrice a pochi passi da un forte nucleo di fucilieri nemici, eliminando ogni loro resistenza e facilitando così la manovra di avvolgimento di un nostro reparto. — Gianagobo, 17 aprile 1936-XIV.

Mahamud Scerrani-Averghedir-Air, capo comandante nella banda « Busi » (Somalia), (alla memoria). — Comandante di sottobanda, durante un assalto ad importantissime posizioni nemiche cadeva colpito a morte alla testa dei suoi dubat. Al proprio ufficiale che lo raccoglieva, prima di spirare, gridava: « Savoia ». — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mustafà ben Mohamed Beddà, da Zavia (Tripolitania), scium basci - 2026 - nel 3° battaglione libico. — Fra i primi scendeva in un uadi tenuto saldamente dal nemico fortificato in caverne. Con grande coraggio e sprezzo del pericolo contribuiva efficacemente alla conquista delle caverne situate sulla fronte del plotone. — Gianagobo, 16-17 aprile 1936-XIV.

Olad Abdi Midigan, da Rocca Littoria, dubat nel raggruppamento bande « Bechis » (Somalia), (alla memoria). — Spontaneamente si offriva per andare a ritirare un ferito rimasto sotto il tiro micidiale e preciso di un agguerrito centro di resistenza nemico, e cadeva gravemente ferito al capo egli stesso in tale pietosa missione. Nonostante le cure prodigategli decedeva poco dopo. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

Saad ben Ali Gemel, da Misurata (Tripolitania), scium basci - 1191 - nel 5° battaglione libico. — Vice comandante di plotone, durante l'attacco di una caverna dalla quale partiva fuoco di fucileria, si portava audacemente avanti con un gruppo di uomini. Con fuoco mirato, a pochi passi dal nemico, lo costringeva a rintanarsi permettendo lo schieramento del plotone ed il passaggio di un torrente con poche perdite. — Gianagobo, 16 aprile 1936-XIV.

Ussen Sell-Alì Soliman, dubat nelle bande operanti « Bechis » (Somalia), (alla memoria). — Chiedeva spontaneamente di partecipare all'attacco di un centro di resistenza nemico e, lanciatosi in testa a tutti, riusciva ad uccidere due armati cadendo a sua volta colpito a morte. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Ibrahim Osman, da Gardò, buluc basci - 10313 - nel 7° battaglione arabo-somalo. — Sotto intenso fuoco avversario guidava arditamente e ripetutamente un'azione di pattuglia che riusciva a raggiungere una micidiale posizione nemica ricacciandone l'avversario. — Elo Salei, 13-15 gennaio 1936-XIV.

(706)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2497.

Costituzione dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630, relativo alla istituzione ed organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato promotore della « Mostra nazionale mercato della pesca di Ancona », in data 18 settembre 1935, diretta ad ottenere la costituzione di un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca »;

Ritenuta la convenienza di costituire l'Ente di cui trattasi, date le finalità che esso si propone ed i mezzi di cui può disporre;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto lo statuto organico presentato per regolare la nuova istituzione;

Sentito il Comitato permanente istituito con la legge 5 dicembre 1932, n. 1734, modificata col R. decreto-legge 10 ottobre 1935 n. 2063, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 1424;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste e per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Ancona un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca », e ne è approvato lo statuto.

Art. 2.

L'Ente è ammesso ad usufruire delle agevolazioni ferroviarie e doganali previste dalle leggi sopracitate.

Art. 3.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — BENNI — ROSSONI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 47. — MANCINI

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca ».

Denominazione, scopo e sede dell'Ente.

Art. 1.

È costituito un Ente autonomo, con sede ad Ancona, per la « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della Pesca ».

Art. 2.

L'Ente ha per iscopo:

a) di provvedere alla preparazione e all'esercizio della Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca, intesa a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della industria peschereccia nazionale ed a propagandare i prodotti ittici, incrementandone il trasporto ed il commercio;

b) di promuovere e di perfezionare un centro di contrattazione ed una base campionaria nella città di Ancona per l'incremento di detta industria, attuando periodicamente una mostra nazionale della pesca;

c) di potenziare tutte quelle iniziative di carattere pubblicitario e propagandistico che possano collegarsi con l'attività peschereccia e con le industrie inerenti.

Istituti, Enti e persone che partecipano alla costituzione dell'Ente.

Art. 3.

Partecipano alla costituzione dell'Ente Fiera, in qualità di fondatori:

a) il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;

b) la provincia di Ancona;

c) il comune di Ancona e gli altri maggiori comuni della Provincia;

d) la Cassa di risparmio anconitana.

Sarà altresì considerato come fondatore ogni altro Ente che conferisca al patrimonio una quota non inferiore alle lire diecimila, da versare in una sola volta.

Art. 4.

Sarà considerato sostenitore qualsiasi Ente, Istituto e Associazione o privato che contribuisca annualmente alle spese di esercizio dell'Ente Fiera con somma non inferiore alle lire mille.

Patrimonio.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente Fiera è costituito:

a) dalla somma di L. 160.500, quale valore degli impianti ceduti dal comune di Ancona al Comitato ordinatore della IV Mostra nazionale mercato della pesca e dal medesimo conferiti, a titolo gratuito, all'Ente Fiera;

b) dai conferimenti dei fondatori nella misura seguente:

L. 10.000 dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;
L. 10.000 dalla provincia di Ancona;
» 10.000 dal comune di Ancona;
» 10.000 dalla Cassa di risparmio anconitana;
» 2.000 dal comune di Fabriano;
» 2.000 dal comune di Jesi;
» 2.500 dal comune di Senigallia;
» 2.000 dal comune di Osimo;
» 1.000 dal comune di Numana;

c) da lasciti, da donazioni, da contributi di qualsiasi ammontare che Enti o privati destinino ad incremento del patrimonio;

d) dalle eccedenze attive di esercizio, secondo dispone il comma a) dell'art. 20;

e) dall'avanzo delle precedenti manifestazioni.

Gestione.

Art. 6.

Alle spese di gestione l'Ente provvede:

a) con le quote di noleggio dei posteggi e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Fiera;

b) con i contributi annuali dei sostenitori di cui all'articolo 4;

c) con gli interessi attivi del patrimonio.

Organi dell'Amministrazione.

Art. 7.

Organi dell'Amministrazione sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio generale;
c) la Giunta esecutiva;
d) i revisori dei conti.

Art. 8.

Il presidente è nominato, a norma della legge 5 luglio 1934, n. 1607, dal Capo del Governo; dura in carica due anni, e può essere riconfermato. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente e, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un vice-presidente che sarà nominato dal Consiglio generale fra i suoi componenti.

Art. 9.

Il Consiglio generale è composto:

a) dal presidente;

b) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

c) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

d) da un membro designato dalla Corporazione della zootecnia e della pesca;

e) da un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento di Ancona;

f) da un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio;

g) da un rappresentante per ciascuno degli Enti fondatori di cui all'art. 3.

Del Consiglio generale fa parte, come membro di diritto, il presidente dell'Ente provinciale del turismo di Ancona.

Art. 10.

I componenti del Consiglio generale durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Le funzioni dei membri del Consiglio generale sono gratuite.

Spetta al Consiglio generale:

a) fissare le direttive dell'Ente;

b) approvare il bilancio preventivo e il consuntivo;

c) approvare il trattamento economico nonchè la consistenza numerica e le norme di assunzione e di stato giuridico del personale;

d) deliberare sugli atti che importano trasformazione patrimoniale;

e) approvare regolamenti interni di gestione;

f) nominare il vice presidente e la Giunta esecutiva.

Art. 12.

Il trattamento economico, nonchè la consistenza numerica e le norme di assunzione e di stato giuridico del personale dell'Ente, deliberati dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 11, sono soggetti all'approvazione del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

Art. 13.

Il Consiglio generale si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno; straordinariamente può essere convocato per iniziativa del presidente o a richiesta della Giunta esecutiva, o di almeno cinque dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio generale sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono rese valide dalla maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevale il gruppo nel quale è il presidente.

La validità delle adunanze è riconosciuta da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 14.

La Giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente del Consiglio generale, che la presiede;

b) da tre membri scelti dal Consiglio generale fra i suoi componenti.

Della Giunta esecutiva fa parte, come membro di diritto, il presidente dell'Ente provinciale del turismo di Ancona.

Art. 15.

La Giunta esecutiva dura in carica due anni.

La Giunta esecutiva si adunerà, su invito del presidente, tutte le volte che sia necessario, oppure a richiesta di due dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiederà la Giunta esecutiva il vice presidente del Consiglio generale.

Art. 16.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di provvedere all'amministrazione ed alla esecuzione dei deliberata del Consiglio generale;

b) di adottare i provvedimenti di urgenza, salvo ratifica del Consiglio generale;

c) di rendere il conto della gestione;

d) di dare le direttive per l'organizzazione della mostra;

e) di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente.

Del segretario generale.

Art. 17.

Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni su proposta del presidente dell'Ente, ai sensi della legge 5 luglio 1934, n. 1607. Egli è il capo degli uffici e del personale, assume le funzioni tanto di segretario del Consiglio generale quanto della Giunta esecutiva, ne controfirma gli atti, cura l'osservanza delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.

Esso ha altresì il compito della preparazione e della organizzazione della Mostra, in base alle direttive della Giunta esecutiva.

Le condizioni e i requisiti necessari per l'assunzione al posto di segretario generale, nonchè il relativo trattamento economico, saranno stabiliti con provvedimento del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Del bilancio.

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 28 ottobre e cessa il 27 ottobre dell'anno successivo.

Entro i due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Giunta esecutiva provvederà a presentare per l'approvazione, al Consiglio generale, il rendiconto dell'esercizio scaduto e un bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

Sono altresì soggette alla approvazione del Ministero delle corporazioni le deliberazioni che impegnano il bilancio dell'Ente per più di un esercizio finanziario.

I bilanci, preventivo e consuntivo, accompagnati dalla deliberazione del Consiglio generale che li ha approvati, dovranno essere presentati al Ministero delle corporazioni.

Dei revisori dei conti.

Art. 19.

I revisori dei conti, in numero di tre, durano in carica due anni e sono nominati:

uno dal Ministero delle corporazioni;

uno dal comune di Ancona;

uno dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona.

Le attribuzioni dei revisori sono quelle indicate nell'articolo 184 del Codice di commercio.

Della vigilanza.

Art. 20.

La vigilanza dell'Ente è deferita al Ministero delle corporazioni, secondo la legge 5 luglio 1934, n. 1607.

I programmi annuali della Fiera dovranno però avere la preventiva approvazione anche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Eccedenze attive di esercizio.

Art. 21.

Le eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente, saranno devolute:

a) per il 55% ad aumento del patrimonio;

b) per il 45% alla costituzione della riserva.

Scioglimento del Consiglio generale.

Art. 22.

Il Consiglio generale può sciogliersi per determinazione del Ministro per le corporazioni o per dimissione di almeno due terzi dei suoi componenti.

In entrambi i casi l'amministrazione dell'Ente sarà affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario la cui nomina deve essere fatta con decreto del Ministro per le corporazioni.

Scioglimento dell'Ente.

Art. 23.

L'Ente potrà essere sciolto e messo in liquidazione su proposta del Consiglio generale, accettata da almeno due terzi degli effettivi componenti del Consiglio stesso.

In tal caso la Giunta esecutiva potrà essere designata, con la stessa deliberazione di scioglimento, a funzionare da Comitato liquidatore del patrimonio, con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente potranno aver luogo anche per determinazione del Ministro per le corporazioni che nominerà all'uopo, un commissario liquidatore.

Nell'un caso e nell'altro, il patrimonio netto andrà ripartito tra gli Enti fondatori, proporzionalmente alle quote conferite.

Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 229.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — LESSONA — DI REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 230.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 231.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 232.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente l'autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei direttori del Commissariato della reintegra dei Regi tratturi di Foggia e dell'Ufficio tecnico speciale per le Regie trazzere di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente l'autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei direttori del Commissariato della reintegra dei Regi tratturi di Foggia e dell'Ufficio tecnico speciale per le Regie trazzere di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 233.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 234.

Integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, concernente la costituzione e le funzioni delle corporazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare più compiutamente il funzionamento delle Corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La funzione consultiva attribuita alla Corporazione dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, può essere esercitata per mezzo di un Comitato costituito nel seno del Consiglio della corporazione stessa, con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per le corporazioni, e in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente della Corporazione.

Il decreto istitutivo del Comitato ne determina la composizione, e stabilisce altresì quali rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate debbano essere chiamati a farne parte.

Art. 3.

Il Ministro per le corporazioni può ordinare che siano convocati insieme due o più dei Comitati previsti negli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 235.
Norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Veduto il R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1262, col quale la durata in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione nonchè dei componenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa è stata prorogata di sei mesi a partire dal 1° giugno 1936;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le norme vigenti relative al funzionamento degli organi di detti Consigli e di convalidare l'attività da essi esercitata dopo il 30 novembre 1936;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 18 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è aggiunto il seguente comma:

« Il vice presidente, i presidenti ed i vice presidenti di sezione ed i consiglieri, decaduti dalla carica per compiuto quadriennio, continuano ad esercitare, per gli affari di ordinaria amministrazione o di urgenza, le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori ».

Art. 2.

È convalidata l'attività esercitata dopo il 30 novembre 1936 dagli organi dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, secondo le norme del citato R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383 *foglio* 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1937-XV, n. 236.
Disciplina della coltivazione della pianta del ricino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare ed incrementare la produzione del seme di ricino, per adeguarla al fabbisogno nazionale di tale prodotto;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 10 aprile 1936, n. 859, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.) e ne fu approvato lo statuto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'aeronautica e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda coltivare piante di ricino deve chiederne, non oltre il 31 marzo l'autorizzazione all'ufficio dell'Associazione Nazionale Coltivatori di Piante Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.) sito nel capoluogo della provincia ove avrà luogo la coltivazione, indicando nella domanda l'ubicazione e denominazione del fondo e la superficie per la quale l'autorizzazione è richiesta.

Detto ufficio delibera, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Di ogni autorizzazione concessa, la cui validità è limitata all'anno di coltivazione, l'ufficio dà notizia allo stesso Ispettorato provinciale ed all'A.N.C.P.E.O.

Art. 2.

L'A.N.C.P.E.O., previ accordi con gli enti statali consumatori di olio di ricino, concorderà annualmente, prima dell'inizio della campagna di coltivazione, con gli industriali acquirenti, le condizioni del contratto nazionale di coltivazione e vendita del seme di ricino.

Chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione a coltivare piante di ricino ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è tenuto a stipulare il contratto di coltivazione e di vendita del seme, in conformità del contratto nazionale di cui al comma precedente e con l'intervento dei rappresentanti autorizzati dell'A.N.C.P.E.O.

Art. 3.

I coltivatori autorizzati hanno l'obbligo di consegnare il seme all'acquirente per il tramite dei centri di raccolta e di degusciazione istituiti dall'A.N.C.P.E.O.

Art. 4.

È vietato coltivare piante di ricino senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 1, o su fondo diverso o per superficie superiore a quelli indicati nell'autorizzazione.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 300 a L. 5000.

Art. 6.

I funzionari degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e quelli dell'A.N.C.P.E.O., muniti di speciale tessera con fotografia, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono autorizzati ad accedere in tutti i fondi per eseguire gli accertamenti ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto e ad elevare le denunce a carico dei trasgressori.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 237.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da istituti e banche di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, ed il successivo Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1387, col quale furono, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione suddetta e delle Federazioni aderenti;

Visto il Nostro decreto 28 maggio 1936, n. 1196, contenente modifiche agli statuti delle Federazioni predette;

Vista la domanda in data 14 ottobre 1936, con la quale la Confederazione stessa ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da banche ed istituti di diritto pubblico, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da istituti e banche di diritto pubblico, aderente alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1387, sono applicabili anche nei confronti della Federazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 41. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da istituti e banche di diritto pubblico.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da istituti e banche di diritto pubblico.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati interprovinciali. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alle categorie rappresentate;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere formulata su apposito modulo da rimettersi al segretario del Sindacato interprovinciale per il tramite del Sindacato provinciale.

La domanda deve contenere:

a) cognome, nome e paternità del richiedente;

b) domicilio;

c) età e luogo di nascita;

d) titolo di studio e l'indicazione dell'azienda dove il richiedente è occupato;

e) dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle Associazioni di grado superiore ed accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P.N.F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data di iscrizione.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario del Sindacato interprovinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione al segretario della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato interprovinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

In corrispondenza dei Sindacati interprovinciali di categoria, saranno costituiti Sindacati provinciali di categoria.

I Sindacati provinciali, nell'ambito della propria circoscrizione, partecipano di diritto con una loro rappresentanza alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro che interessano le categorie comprese nella circoscrizione della Provincia per cui sono costituiti.

Per la costituzione di ciascun Sindacato provinciale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti raggiungano almeno il numero di 40.

Il segretario del Sindacato provinciale sarà eletto dall'assemblea dei segretari dei Sindacati comunali e dei fiduciari dei gruppi di specializzazione di categoria e sarà coadiuvato da un direttorio di tre membri eletti dalla stessa assemblea.

Il segretario del Sindacato provinciale — la cui elezione deve essere ratificata dal segretario del Sindacato interprovinciale — ed i membri del direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Federazione determinerà le norme che devono regolare il funzionamento dei singoli Sindacati.

In ogni Comune, compreso nella circoscrizione del Sindacato provinciale ove siano almeno venti iscritti, saranno costituiti Sindacati comunali e, nell'ambito degli stessi, gruppi corrispondenti alle specializzazioni di categoria.

I gruppi di specializzazione di categoria sono formati da almeno quindici dipendenti, appartenenti ad una stessa attività aziendale.

Qualora il Sindacato comunale non si possa costituire, i lavoratori del Comune parteciperanno alla formazione del Sindacato del Comune più vicino.

I lavoratori appartenenti al Sindacato comunale o al gruppo di categoria saranno convocati in assemblea per l'elezione del segretario del Sindacato o del fiduciario di gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria. Tali assemblee saranno convocate dal segretario della Delegazione provinciale e presiedute dal segretario stesso o da un suo delegato.

Il segretario del Sindacato comunale ed il fiduciario di gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La loro elezione dovrà essere ratificata dal segretario del Sindacato interprovinciale.

Art. 11.

I Sindacati interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione interprovinciale.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato interprovinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il segretario del Sindacato.

Art. 13.

L'assemblea del Sindacato interprovinciale è costituita dai segretari dei Sindacati provinciali e dai membri dei Direttorî dei Sindacati stessi.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal segretario del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il segretario ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale è composto di un numero di membri variabile da 3 a 5 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Fa, altresì, parte del Direttorio un membro designato dalla locale Sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nel Sindacato.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il segretario del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 16.

Il segretario del Sindacato interprovinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Il segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 17.

Il Sindacato interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 18.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un segretario coadiuvato da un Direttorio composto di tre membri, oltre un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alla categoria. Il segretario ed i membri elettivi del Direttorio sono eletti dai segretari dei Sindacati interprovinciali delle rispettive categorie ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del segretario deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 19.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal segretario della Federazione.

Il segretario del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal segretario della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 20.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il segretario.

Assemblea.

Art. 21.

L'assemblea è formata dai segretari dei Sindacati nazionali e dei Sindacati interprovinciali, e da due delegati di ciascun Sindacato interprovinciale designati dal Direttorio del Sindacato stesso, nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno, altresì, parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi d'urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dall'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 23.

Il Consiglio è composto del segretario della Federazione e di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti, a norma dell'art. 18, Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 24.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 25.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e da tre membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra designato dalla stessa Associazione tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta al mese ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lettera e), del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione, organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Segretario.

Art. 27.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adem-

pie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termini di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 28.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 29.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 30.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 32.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 33.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 34.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali, sono firmati dal segretario della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Sindacato, sono firmati dal segretario del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal segretario della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del segretario stesso.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 35.

Il segretario del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato interprovinciale.

Art. 36.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata di ufficio dal segretario del Sindacato interprovinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla misura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al segretario della Federazione, il quale deciderà, sentita la Giunta esecutiva.

Art. 37.

Il segretario della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per sentenza, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; ed, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 38.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 39.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati interprovinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 40.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 41.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 42.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 238.

Conferma nella carica di presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume di S. E. l'on. Giovanni Host Venturi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 settembre 1927, numero 2716, convertito in legge con la legge 2 dicembre 1928, n. 3118, che istituì l'Azienda dei magazzini generali di Fiume;

Visti il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 1427, col quale l'on. Giovanni Host Venturi fu nominato presidente della Azienda predetta per la durata di anni quattro, e il R. decreto 23 maggio 1932, n. 601, col quale egli fu confermato nella stessa carica per un altro quadriennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

S. E. l'on. Giovanni Host Venturi è confermato nella carica di presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume per un altro quadriennio, a decorrere dal 1° marzo 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383 foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 239.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane Angeline con Casa madre in Torino.

N. 239. R. decreto 25 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane Angeline, con Casa madre in Torino, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 595.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche nella provincia di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Grosseto, approvato con R. decreto 13 aprile 1902, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno successivo, registro 3, foglio 249;

Visto il 1° elenco suppletivo approvato con R. decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno successivo, registro 162;

Visto il 2° elenco suppletivo approvato con R. decreto 16 ottobre 1921, registrato alla Corte dei conti addì 11 novembre successivo, registro 27, foglio 10675;

Visto lo schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel quale sono stati compresi n. 10 corsi d'acqua e sorgive, che pur presentando caratteri di pubblicità, non erano stati compresi nei precedenti elenchi, come sopra approvati;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita ai sensi di legge, dai quali risulta che avverso alla iscrizione di alcune sorgive sono state avanzate le seguenti opposizioni:

1° in data 22 luglio 1931 dal comune di Grosseto per le sorgenti delle Arbure (n. 4), le cui acque sono in parte utilizzate per l'alimentazione idrica del capoluogo e frazioni, motivata dal fatto che il Comune si ritiene assoluto proprietario di esse sorgenti, in forza di regolari contratti di compravendita stipulati all'epoca della costruzione del relativo acquedotto;

2° in data 13 agosto 1931 della ditta F.lli Giannelli di Seggiano per le sorgenti delle Arbure (n. 4) su menzionate e Burlana (n. 6), motivata dal fatto che la ditta essendo titolare di una derivazione dal torrente Bugnano o Mugnano dove affluiscono anche le acque di tali sorgenti, mira a tutelare i propri diritti di derivazione ad essa riconosciuti con decreto Ministeriale 24 novembre 1923, n. 6552;

3° in data 17 agosto 1931 delle ditte Pelosi Enrico e Nazzareno; Dainelli Umberto ed Antonio e Maggiolini Oreste, per la sorgente Bullico o Vullico (n. 8) sita nella contrada Pantano nel comune di Pitigliano in località denominata « Quadro del Gasparri », con sfocio, dopo un percorso di circa un chilometro e mezzo, nel rio Maggiore, della quale gli opponenti si affermano proprietari invocando le sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria in un conflitto tra essi ed altri frontisti per l'uso delle acque della sorgente stessa;

Considerato che le suddette opposizioni non possono essere accolte per i seguenti motivi:

la prima, e cioè quella del comune di Grosseto, giacchè la circostanza di avere il Comune adibita l'acqua della sorgiva per l'approvvigionamento idrico della città e del suo vasto territorio dimostra la destinazione di essa ad usi di generale e pubblico interesse, tanto più che le dette acque servono anche alla produzione di energia e sono tributarie del fiume Mugnano o Bugnano;

la seconda, e cioè quella dei F.lli Giannelli, per il fatto che il loro diritto di utenza non può avere alcuna interferenza con la dichiarazione di pubblicità delle sorgenti delle Arbure e Burlana su mentovate; che anzi può meglio garantire l'esercizio della loro derivazione;

la terza, e cioè quella delle ditte Pelosi, Dainelli e Maggiolini, per il fatto che, per quanto la portata della su ricordata sorgente Bullico sia, in periodo di scarsissima magra, di soli litri 5 al minuto secondo, è tuttavia da ritenersi pubblica, non solo perchè l'acqua defluisce nel rio Maggiore, ma perchè la sua utilizzazione è di grande interesse per un gran numero di proprietari terrieri frontisti e ha dato luogo sempre a grandi conflitti che possono essere eliminati soltanto con l'intervento dello Stato, quando, essendo l'acqua pubblica, esso possa intervenire per disciplinare l'uso nell'interesse di tutti i pretendenti e nell'interesse generale dell'agricoltura;

Che tutte le suddette opposizioni sono quindi da respingere ed è da approvare il su detto 3° elenco suppletivo;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 31 agosto 1936, con voto n. 1303;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936 con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le opposizioni, è approvato il 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Grosseto, giusta l'unito esemplare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 321.

3° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale son conosciuti nella località.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fosso del Bagnolo	Salica	Grosseto	Dallo sbocco fino alla sua origine alle sorgenti Bagnolo, queste comprese.
2	Fosso Fogna	Ombrone	Campagnatico. Civitella-Paganico	Tutto il suo corso. Sostituisce il n. 127 dello elenco delle acque pubbliche approvato con R. decreto 13 aprile 1902.
3	Sorgenti della Troia	Fogna	Id.	Tutto il loro corso.
4	Fosso Arburo	Mugnano o Bugnano	Seggiano o Casteldelpiano	Dallo sbocco fino alla sua origine alle sorgenti Arburo o Flamini, queste comprese
5	Sorgente Indovina	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
6	Sorgente Barluna	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
7	Sorgente Reto	Reto	Sorano	Tutto il suo corso.
8	Sorgente Bullico o Vullico	Rio Maggiore	Pitigliano	Tutto il suo corso.
9	Fosso Ficoncelle	Fiume	Castellazzara	Dallo sbocco fino alla sua origine alla sorgente Ficoncello questa compresa. Sostituisce il n. 323 dello elenco delle acque pubbliche approvato con R. decreto 13 aprile 1902.
10	Fosso Concianese	Ficoncello	Id.	Dallo sbocco fino alla sua origine alla sorgente Concianese, questa compresa

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per i lavori pubblici:
MUSSOLINI.

(484)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Servola (Trieste) e messa in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Servola (Trieste) in esito ad istanza prodotta dal commissario straordinario della cassa stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Servola (Trieste) è revocata e la cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(785)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1937-XV.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 %;

Vista la domanda della rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società di assicurazione « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione della relativa tariffa e delle condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società di assicurazioni « L'Abeille », da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306:

a) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale, costituito in titoli del Prestito redimibile immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(640)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1937-XV.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI.

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 %;

Vista la domanda della Società anonima « La Previdente Vita » con sede in Milano intesa ad ottenere l'approvazione della relativa tarifta e delle condizioni di polizza:

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « La Previdente Vita » con sede in Milano da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306;

a) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale, costituito in titoli del Prestito redimibile immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(641)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1937-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117:

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Rivarolo Canavese (Torino);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Torino è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, dopo aver eventualmente preso accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento » istituito dalla Federazione cacciatori e dall'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », con sede in Roma, via Regina Elena, 86, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(642)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1937-XV.
Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 %;

Vista la domanda della « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione della relativa tariffa e delle condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino, da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306;

a) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale, costituito in titoli del Prestito redimibile immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(502)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi

forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini:

Ferrovia Bricherasio-Barge, sino alla stazione di Bricherasio e partendo dall'incrocio di detta ferrovia con la strada Campiglione-Bibiana, quindi ferrovia Bricherasio-Pinerolo sino al torrente Chiamogna, segue il corso del Chiamogna sino all'incrocio con la strada provinciale Pinerolo-Cavour, di qui lungo la detta strada provinciale sino al bivio con la strada comunale di Ciampiglione che segue poi sino al punto di partenza;

Visti i decreti Ministeriali 25 febbraio 1935 e 7 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36 e 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1937-XV.

Il Ministro: Rossoni.

(643)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Torino dell'estensione di ettari 406 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, strada ferrata Chivasso-Asti, dal ponte in ferro sul canale Cavour al ponte sul Po che attraversa la linea tramviaria Chivasso-Brusasco;

a nord, il canale Cavour fino all'inizio del canale stesso e lungo l'argine del fiume Po sino al ponte del Po di Chivasso;

ad ovest, il ponte sul Po di Chivasso ed il tratto di viale fino alla stazione di San Genesio;

a sud, la strada provinciale (linea tramviaria Chivasso-Brusasco) dalla stazione di San Genesio al ponte sul Po della Chivasso-Asti.

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(644)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale La Mandria-Fiano, dal punto in cui essa esce dalla cinta de La Mandria sino nei pressi della Cascina Biglia, e di qui, in linea retta, lungo l'antico confine dei comuni di La Cassa e Fiano, sino a raggiungere la sponda del torrente Ceronda; segue poi la Ceronda sino all'ingresso di questo corso d'acqua nella riserva di Pralungo; infine il confine della riserva di Pralungo, sino al muro di cinta de La Mandria;

Visti i decreti Ministeriali 8 luglio 1935 e 6 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36 e 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(645)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1937-XV.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, numero 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze

di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano intesa ad ottenere l'approvazione della relativa tariffa di assicurazione e delle condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano con sede in Milano da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306:

a) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale, costituito in titoli del Prestito redimibile immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(710)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1937-XV.

Nomina del sig. Camagni Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Merli Dante fu Costante, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina del sig. Camagni Angelo fu Alessandro a proprio rappresentante alle grida, presso la Borsa stessa;

Visto il relativo atto di procura in data 30 gennaio 1937-XV per notar Samarelli dott. Giuseppe, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Camagni Angelo fu Alessandro è nominato rappresentante alle grida del sig. Merli Dante fu Costante, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(709)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1937-XV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Firenze;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Grassina, comune di Bagno a Ripoli (Firenze), dell'estensione di ettari 221 circa, delimitata dai seguenti confini:

Linea che dal torrente Ema per il cimitero di S. Martino ai cipressi, il viale della Rimembranza e dal cimitero suddetto alla strada Chiantigiana — strada Chiantigiana per la Ripa-Caselle — La Querce e poi ad est della strada stessa il confine del Campo di golf fino al torrente Ema, indi il torrente Ema fino al punto di partenza. Ad ovest della strada Chiantigiana, tutta la proprietà adiacente dell'Ugolino e del Campo di golf.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(714)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1937-XV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona del comune di Ariano (Udine), dell'estensione di ettari 1300 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord e nord-est, la valle detta del « Picol » compresa tutta la sponda sinistra che dal crinale scende fino alle Grave di Marsure e raggiunge, passando per casa « Pereto », la strada detta del « Gardaz » che conduce al bivio del Wassermann;

ad est, la strada maestra che dal bivio Wassermann di Marsure conduce al piazzale « Cristofori » di Samprado e più precisamente attraversa le località seguenti: Colmello Tezzat, Cimitero, piazzale Piccoli, via Roma, viale Passeggi, piazzale Cristofori;

a sud-ovest, strada che conduce alla frazione di Piante, attraversa il caseggiato omonimo, devia lungo la località « Bramul », passa per località « Casoni Antie » e raggiunge la riva destra della valle « Bornas »; questa si segue fino al crinale;

ad ovest, la linea percorre il crinale della montagna lungo la località « Fontanuzze », « Piano Candaglia » fino al limite « Costa Grande » a quota 1100.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(713)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che il Ministro Segretario di Stato per le colonie ha inviato in data 7 marzo 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A.M.A.O.).

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I.C.E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373 che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, numero 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, riflettente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.).

(765)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 10 marzo 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva la convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1937-XV, n. 56.

(766)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 9 marzo 1937-XV, sono stati presentati alla Camera dei deputati i seguenti disegni di legge per:

1° Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle provincie di Ferrara e di Zara;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di L. 1.250.000, del limite d'impegno stabilito con l'art. 5 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali;

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risoluta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po data alla Società Italiana di Navigazione Interna, Anonima, con sede in Venezia.

(767)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con nota n. 12434-XVIII, del 6 marzo 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1937-XV.

(768)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 8 marzo 1937-XV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo.

(769)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 corrente, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e convalidazione del R. decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(770)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data odierna, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1937-XV, concernente modificazione al R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le Missioni Estere.

(771)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 5 marzo 1937-XV, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1936, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiali della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie.

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia.

(793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ruoli di anzianità degli impiegati civili.

A norma e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che è stato pubblicato l'annuario militare contenente, tra gli altri, i ruoli di anzianità degli impiegati civili per l'anno 1937.

(794)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 11-12 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di giugno 1936.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 11-12 anno 1936, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
27- 1-1936	Ditta Giacomo Costa fu Andrea, a Genova.	Marchio di fabbrica per mangime per bestiame.	53417	15- 6-1936
7- 2-1936	Società Anonima Conceria Lorenzi Filippo, a Ventimiglia (Genova).	Marchio di fabbrica per pellami.	53502	22- 6-1936
7- 5-1936	Società Generale Marmi e Pietre d'Italia, a Milano.	Marchio di fabbrica per marmi.	53528	26- 6-1936
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati: olii e grassi commestibili).**		
18- 4-1936	Industria Italiana Surrogati Caffè, a Aulla (La Spezia).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè.	53419	15- 6-1936
30- 6-1935	« Perugina » S. A. Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramella.	53424	15- 6-1936
30- 6-1935	« Perugina » S. A. Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramella.	53425	15- 6-1936
30- 6-1935	« Perugina » S. A. Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramella.	53426	15- 6-1936
30- 6-1935	« Perugina » S. A. Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramella.	53427	15- 6-1936
28- 4-1936	Soc. An. M. Brisa, a Morbegno (Valtellina).	Marchio di fabbrica per filetti di acciuga all'olio, filetti arrotolati di acciuga all'olio, filetti distesi di acciuga all'olio, filetti distesi od arrotolati di acciuga in salsa piccante.	53433	18- 6-1936
16- 4-1936	Burrificio F.lli Locatelli fu Giuseppe S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	53439	18- 6-1936
16- 4-1936	Società Anonima Laboratori Scientifici, a Milano.	Marchio di fabbrica per alimento per lattanti.	53446	18- 6-1936
14- 2-1935	« Perugina » Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolattino.	53452	18- 6-1936
14- 2-1935	« Perugina » Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolattino.	53453	18- 6-1936
14- 2-1935	« Perugina » Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolatino alla panna.	53454	18- 6-1936
2- 5-1935	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio, burro e latticini in genere.	53455	18- 6-1936
2- 5-1935	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio, burro e latticini in genere.	53456	18- 6-1936
11- 5-1935	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per burro.	53457	18- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
7- 5-1935	Lodovico Terinelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato, caramelle, pastigliazzi, biscotti, perline dolci, cioccolattini al liquore e semplici e con ripieni, cacao e generi affini.	53458	18- 6-1936
30- 6-1935	« Perugina » S. A. Cioccolato e Confetture a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramella.	53461	19- 6-1936
26- 8-1935	« Swift » Soc. An. già Alimentum, a Genova.	Marchio di commercio per estratto carne sotto qualunque forma, carne in iscatola in genere, carne congelata e carne conservata.	53464	19- 6-1936
21-10-1935	S. A. Biscotti « Delta » M. A. Gatti, a Torino.	Marchio di fabbrica per biscotti.	53465	19- 6-1936
22-10-1935	Ditta Adelmo Manfredi, fabbrica di caramelle e biscotti, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	53467	19- 6-1936
21- 3-1936	Ditta A. Rousseau & F.o, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per malto tostato, quale surrogato del caffè.	53471	19- 6-1936
16- 4-1936	Società Anonima Laboratori Scientifici, a Milano.	Marchio di fabbrica per un alimento completo per lattanti.	53472	19- 6-1936
16- 4-1936	Società Anonima Laboratori Scientifici, a Milano.	Marchio di fabbrica per latte in polvere.	53473	19- 6-1936
16- 4-1936	Società Anonima Laboratori Scientifici, a Milano.	Marchio di fabbrica per latte in polvere.	53474	19- 6-1936
7- 4-1936	Soc. An. Alberto Calderara Esercizio Salumifici (S.A.A.C.E.S.), a S. Lazzaro di Savena (Bologna).	Marchio di fabbrica per trippa in iscatola.	53478	19- 6-1936
23- 4-1936	Dante Chiabrera, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per torta asciutta irraffermabile.	53480	19- 6-1936
23- 4-1936	Ditta Fratelli Di Stefano fu G. B. - Successore dott. Filippo Di Stefano a Palermo.	Marchio di commercio per farina per pasticceria.	53486	19- 6-1936
1- 5-1936	Società Anonima Nestlè, ad Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per latte condensato ed altri prodotti alimentari.	53489	19- 6-1936
3-12-1935	Pietro Robiglio, a Firenze.	Marchio di fabbrica per dolci o pasticceria.	53498	19- 6-1936
15- 2-1936	Soc. An. Italo-Suisse, a Ponte-Tresa (Varese).	Marchio di fabbrica per caramelle.	53504	22- 6-1936
9- 5-1936	Ditta Francesco Spinelli & Gaetano Schiavo, a Nocera Inferiore (Napoli).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	53512	22- 6-1936
8- 5-1936	Ditta Roberto Baratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, confetti e prodotti dolciari.	53513	22- 6-1936
28- 3-1936	Pietro Germano Carlini, a Villafranca di Verona.	Marchio di fabbrica per burro.	53546	26- 6-1936
23- 4-1936	Raul Zucchino, Piverone Canavese (Torino).	Marchio di fabbrica per miele e prodotti confezionati col miele.	53549	26- 6-1936
23- 4-1936	Corporacion Argentina de Productores de Carnes, a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per carni, frattaglie e sottoprodotti. (Già registrato in Argentina al n. 119685).	53550	26- 6-1936
23- 4-1936	Ditta Marchesi & Maiocchi, a Voghera.	Marchio di fabbrica per burro.	53555	26- 6-1936
29- 4-1936	S. A. Oleifici Veneti Lombardi, a Milano.	Marchio di commercio per olio di oliva raffinato commestibile.	53556	26- 6-1936
29- 4-1936	S. A. Oleifici Veneti Lombardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per miscela di olii di semi raffinati commestibili.	53557	26- 6-1936
29- 4-1936	Ditta Roberto Seveso & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle.	53558	26- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
17-10-1935	Industria aperitivi « Alhambra », Mercalli & Mainardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per aperitivi.	53414	15- 6-1936
6- 8-1935	Ditta Giuseppe Scala fu Raffaele, a Portici (Napoli).	Marchio di fabbrica per vino.	53429	15- 6-1936
15- 4-1936	Società Anonima Yelo, a Venezia.	Marchio di fabbrica per macchine per la produzione istantanea di gelati e bibite gelate in genere; nonchè sciroppi destinati alla preparazione dei gelati e delle bibite suddette.	53436	18- 6-1936
17- 4-1936	Ditta Diego Rallo & Figli, a Marsala (Trapani).	Marchio di fabbrica per vino di marsala.	53447	18- 6-1936
17- 4-1936	Ditta Diego Rallo & Figli, a Marsala (Trapani).	Marchio di fabbrica per vini di marsala.	53448	18- 6-1936
18- 4-1936	Soc. An. Ugo Ottogalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per bevanda.	53450	18- 6-1936
8- 6-1935	Ditta Giuseppe Pentasuglia, a Livorno.	Marchio di fabbrica per vino liquoroso.	53459	18- 6-1936
15- 7-1935	Maria Cobianchi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquore.	53463	19- 6-1936
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili saponi e profumerie)**		
9- 4-1936	A. C. Rosignoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per retine, calotte e bigodini di ogni tipo, articoli per parrucchieri, profumieri ed istituti di bellezza, e articoli per l'acconciatura femminile dei capelli in genere.	53445	18- 6-1936
25- 1-1935	Ditta Michelangelo Vitalè, a Genova.	Marchio di fabbrica per polvere di riso, lozione, sapone, pasta dentifricia, saponata, crema, elisir dentifricio, bandoline, polvere di talco, essenze, olio igienico ed altri prodotti di profumeria.	53451	18- 6-1936
18- 4-1936	Gaspare Scotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto solubile in acqua per la produzione di acqua di colonia.	53475	19- 6-1936
18- 4-1936	Gaspare Scotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per lozione per capelli specialmente a base di essenza di bergamotto.	53476	19- 6-1936
23- 4-1936	« Nafta » Società Italiana pel petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per olii e grassi per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione; olii e carburanti per forza motrice, cera, catrame, asfalto, bitumi e prodotti bituminosi nonchè gli articoli analoghi ivi compresi il petrolio e tutti i suoi derivati.	53485	19- 6-1936
4- 5-1936	Vacuum Oil Company S. A. I., a Genova.	Marchio di fabbrica per oli lubrificanti per motori.	53487	19- 6-1936
1- 5-1936	Ditta Rance' & C.o, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi ed articoli di profumeria.	53488	19- 6-1936
2- 5-1936	Gabriella di Robilant nata De Bosdari, a Milano.	Marchio di fabbrica per indumenti sportivi, profumi, creme, dentifrici, saponi e simili articoli da toletta.	53490	19- 6-1936
27- 2-1936	Pietro Favari, a Genova.	Marchio di commercio per prodotti petroliferi (benzina, petrolio, gasoil, olii minerali, lubrificanti, combustibili).	53505	22- 6-1936
8- 5-1936	Ditta « M. L. - Industria Detersivi, a Sassuolo (Modena).	Marchio di fabbrica per sapone, saponette e cera per pavimenti.	53511	22- 6-1936
6- 5-1936	I. L. S. A. - Industria Lombarda Saponi e Appretti, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per saponi liquidi, solidi o in polvere.	53524	26- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
29- 4-1936	Società Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per profumerie in genere (ciprie, colonie, belletti, profumi, saponi).	53547	26- 6-1936
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.** *(Vedi classe III, marchio n. 53436).*		
8- 8-1935	S. A. Officine di Druent - Cuscinetti a sfere Cad, a Druent (Torino).	Marchio di fabbrica per cuscinetti specialmente a sfere od a rulli, e loro parti ed accessori.	53412	15- 6-1936
18- 6-1935	Giuseppe Villiger, a Milano.	Marchio di fabbrica pr leghe di bronzo.	53460	18- 6-1936
24- 7-1935	American Sheet and Tin Plate Company, a Pittsburgh, Pa., (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per lamiere e lastre laminate. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 327230).	53462	19- 6-1936
23- 4-1936	Lorenzino Lombardi, a Genova.	Marchio di fabbrica per serrature di sicurezza.	53484	19- 6-1936
29- 5-1935	Società Italiana per acquedotti e fognature « S.I.A.F. », a Milano.	Marchio di fabbrica per attrezzature per impianti di depurazione biologica delle acque di rifiuto e cioè: aereatori meccanici rotativi per depuratori a fanghi attivati, agitatori meccanici per digestori dei fanghi e valvole telescopiche per estrazione dei fanghi.	53494	19- 6-1936
10- 4-1936	S. G. Bolinders Motor Aktiebolag, a Stoccolma.	Marchio di fabbrica per motori ed altre macchine, loro parti ed accessori. (Già registrato in Svezia al n. 45354).	53545	26- 6-1936
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
6- 8-1935	Fracarro Bruno e Fracarro Giovanni, a Castelfranco Veneto.	Marchio di fabbrica per apparecchi e parti di apparecchi per impianti telefonici facenti uso di altoparlanti.	53413	15- 6-1936
11- 6-1935	Giuseppe Miragoli, a Milano.	Marchio di commercio per orologi.	53422	15- 6-1936
6- 7-1935	The Marconiphone Company Limited, a Hayes Middlesex (Gran Bretegna).	Marchio di fabbrica per apparecchi ricevitori radiotelegrafici, radiotelefonici ed anche di televisione, per scopi di ricreazione e di istruzione, apparecchi di pubblicità, valvole termojoniche per detti apparecchi, nonchè parti ed accessori per gli apparecchi stessi.	53428	15- 6-1936
22- 8-1935	The Fred Gretsch Manufacturing Co., a Brooklyn, New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per strumenti musicali ed accessori in generale.	53430	15- 6-1936
26- 7-1935	Società Italiana Condensatori e Accessori per Radio S.I.C.A.R., a Torino.	Marchio di fabbrica per condensatori, accessori e parti staccate per apparecchi radiofonici, apparecchi completi per radiofonia ed affini.	53442	18- 6-1936
18- 8-1935	Fototecnica Emiliana di Aldino Codeluppi, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per fotoincisioni.	53443	18- 6-1936
21-10-1935	Alfredo Longhi, a Falconara Marittima (Ancona).	Marchio di commercio per orologi.	53466	19- 6-1936
10- 4-1936	RCA Manufacturing Company, Inc. a Camden, New Jersey (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per tubi elettronici, tubi a raggi catodici; fotocelle; tubi a fasci di elettroni; tubi elettronici trasmettitori e ricevitori di immagini; tubi elettronici moltiplicatori; apparecchi per trasmissione e ricezione radio, televisione e facsimili; apparecchi oscillografi; microscopi e telescopi elettronici: dispositivi moltiplicatori di frequenza: dispositivi elevatori di frequenza; dispositivi registratori; dispostivi di penetrazione attraverso la nebbia; dispositivi soccorritori	53482	19- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		elettronici, dispositivi misuratori; apparecchi a raggi X; dispositivi di esplorazione sottomarina; dispositivi modulatori dell'ampiezza di fase o della frequenza o di entrambe; generatori di oscillazioni.		
28- 1-1936	Fusarc S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per elettrodi ad arco.	53501	22- 6-1936
8- 5-1936	Ditta Guido Ognibeni, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per cucire e loro parti ed accessori.	53537	26- 6-1936
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori: esplosivi.		
8- 5-1936	Anonima Fabbricazione Esplosivi A. F. E., a Tortona (Alessandria).	Marchio di fabbrica per polvere senza fumo per caccia e tiro.	53538	26- 6-1936
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche). (*Vedi classe IV, marchio n. 53485*).		
15- 4-1936	Vetrerie Riunite Angelo Bordoni & di S. Paolo S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per flaconi.	53435	18- 6-1936
19- 7-1935	« Cromocementi », Società a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per cemento colorato.	53441	18- 6-1936
10- 5-1935	Ditta Fabbrucci Ottavio, a Vaglia (Firenze).	Marchio di fabbrica per calce macinata e cilindrata.	53493	19- 6-1936
7- 5-1936	Società Anonima Industriale Impianti e Forniture, a Milano.	Marchio di fabbrica per cemento bianco aderente.	53530	26- 6-1936
30- 4-1936	S. A. Italiana Montcadi, a Milano.	Marchio di fabbrica per cemento bianco aderente impermeabilizzante.	53559	26- 6-1936
		CLASSE IX. — Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione. (*Vedi classe IV, marchio n. 53505*).		
17- 4-1936	Mario Pensotti, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per apparecchi di riscaldamento (riscaldatori d'acqua, d'aria, di vapore e di combustibili; radiatori, caldaie e simili); apparecchi per carburare (bruciatori di qualsiasi genere per qualsiasi combustibile): apparecchi ricuperatori di calore e di prodotti di combustione (economizzatori, ricuperatori e simili).	53444	18- 6-1936
17- 4-1936	Mario Pensotti, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per apparecchi di riscaldamento (riscaldatori d'acqua, d'aria, di vapore e di combustibili; radiatori, caldaie e simili); apparecchi per carburare (bruciatori di qualsiasi genere per qualsiasi combustibile): apparecchi ricuperatori di calore e di prodotti di combustione (economizzatori, ricuperatori e simili).	53449	18- 6-1936
3- 9-1935	Alfredo Arancio, a Palermo e Ditta Astra, a Milano.	Marchio di fabbrica per bollitori, caffettiere e specialmente caffettiere elettriche.	53497	19- 6-1936
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.		
7- 5-1936	Pietro Saracco e Luigi Saracco, ad Asti.	Marchio di fabbrica per palle, palloni, guernizioni di gomma e palle a corda.	53514	22- 6-1936
5- 5-1936	Ditta Ettore Moretti, a Milano.	Marchio di fabbrica per tende da campo e mobili per campeggio.	53523	26- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**		
20- 4-1936	Silvio Vitaliani, a Piove di Sacco (Padova).	Marchio di fabbrica per biciclette e loro accessori.	53477	19- 6-1936
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
12-11-1935	Ditta Guido Gnocchi, a Pavia.	Marchio di commercio per tessuti.	53415	15- 6-1936
16- 4-1936	Commerciale Italiana Società Anonima per il rayon « Cisa Rayon », a Roma.	Marchio di fabbrica per fibre tessili artificiali con composizione a base di miscela di prodotti vegetali, minerali e animali.	53432	18- 6-1936
5- 5-1936	S. A. Mafbo, a Milano.	Marchio di fabbrica per confezioni e tessuti.	53525	26- 6-1936
7- 5-1936	Cotonificio Veneziano, a Venezia - S. Marta.	Marchio di fabbrica per filati misti.	53529	26- 6-1936
11- 5-1936	Società Anonima Vetreria Italiana Balzaretti-Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per fibre di vetro per scopi tessili.	53540	26- 6-1936
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi** (*Vedi classe XIII, marchio n. 53525*).		
28- 6-1935	Chas Macintosh & C., Limited, a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per abiti ed articoli di vestiario, articoli di miscellanea di gomma quale filo di gomma e cuscinetti a tenuta d'aria, tasche per tabacco, anelli da ombrello, stuoie per pavimento. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 328).	53423	15- 6-1936
14- 4-1936	Ditta F.lli Steinberg, a Milano.	Marchio di fabbrica per fibbie per scarpe od altre fibbie; ornamenti per scarpe, borsette, guanti e bottoni a pressione.	53434	18- 6-1936
15- 4-1936	Ditta Audax di H. Klinger, a Milano.	Marchio di fabbrica per impermeabili, confezioni, in serie e su misura, di abbigliamento maschile e femminile.	53437	18- 6-1936
15- 4-1936	Max Feiwel, a Milano.	Marchio di fabbrica per abiti, soprabiti, paletots e impermeabili.	53438	18- 6-1936
18-11-1935	Cappellificio Italiano, a Monza.	Marchio di fabbrica per cappelli.	53468	19- 6-1936
18-11-1935	Cappellificio Italiano, a Monza.	Marchio di fabbrica per cappelli.	53469	19- 6-1936
18-11-1935	Cappellificio Italiano, a Monza.	Marchio di fabbrica per cappelli.	53470	19- 6-1936
23- 4-1936	Manifattura di Turro S. A., Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	53534	26- 6-1936
8- 5-1936	S. A. Calzaturificio Lombardo «Vitale», a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per calzature.	53535	26- 6-1936
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperga.** (*Vedi classe X, marchio n. 53514; classe XIV, marchio n. 53423*).		
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
8- 1-1936	Giulio Barzanò, a Cene (Bergamo).	Marchio di fabbrica per cartoni matrici per stereotipia.	53431	18- 6-1936
17- 4-1936	Stabilimento Industriale Manufatti Carta, a Isola Liri Superiore (Frosinone).	Marchio di fabbrica per quaderni, blocchi per note sia in tipi fini che in tipi andanti; registri in ogni confezione per uffici, banche, amministrazioni; carte e buste per corrispondenza; copialettere in carta velina per corrispondenza; registratori per pratiche d'ufficio, carte quadrotte, protocollo, commerciali, vergate per macchine da scrivere.	53483	19- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA delle trascrizione
17- 1-1936	Vittorio Guggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette.	53500	19- 6-1936
17- 4-1936	Stabilimento Industriale Manufatti Carta, a Isola Lire Superiore (Frosinone).	Marchio di fabbrica per quaderni, blocchi per note sia in tipi fini che in tipi andanti; registri in ogni confezione per uffici, banche, amministrazioni; carte e buste per corrispondenza; copialettere in carta velina per corrispondenza; registratori per pratiche di ufficio; carte quadrotte, protocollo, commerciali, vergate per macchine da scrivere.	53506	22- 6-1936
28- 4-1936	Soc. in Acc. Saul D. Modiano, a Trieste.	Marchio di fabbrica per blocchetti per carta da sigarette.	53509	22- 6-1936
28- 4-1936	Soc. in Acc. Saul D. Modiano, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carte da giuoco.	53510	22- 6-1936
15- 4-1936	S.A.F.I.S. Società Anonima Fabbrica Italiana Stilografiche, a Torino.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, pennini e accessori per penne stilografiche, matite, articoli di cancelleria.	53543	26- 6-1936
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
31- 5-1935	Laboratorio Farmaceutico E. Cattaneo & Figlio, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	53411	15- 6-1936
29- 1-1936	Ditta Marcel Midy & Fils, a Parigi.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici. (Già registrato in Francia al n. 246363).	53416	15- 6-1936
10- 4-1936	Ditta Mosso Fratelli & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per disinfettanti, antisettici, deodoranti, detergenti.	53418	15- 6-1936
20- 4-1936	Gennaro Savarese, a Roma.	Marchio di fabbrica per pomata medicamentosa.	53420	15- 6-1936
24-10-1933	Hilda Roland véd. Bruschettini, Mario Bruschettini, Leopoldina Bruschettini in Bellavita, Giorgio Bruschettini e Augusto Bruschettini, a Genova.	Marchio di fabbrica per pomata antipiogena, immunizzante, cheratoplastica.	53421	15- 6-1936
20- 4-1936	Soc. An. Araldo Medico, a Milano.	Marchio di commercio per specialità medicinale.	53440	18- 6-1936
15- 4-1936	Ditta Dodero & Sturla, a Genova.	Marchio di fabbrica per ago speciale per salassi.	53479	19- 6-1936
5- 3-1936	Giorgio Carracoy, a Napoli.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico per la cura delle malattie degli occhi.	53492	19- 6-1936
16- 7-1935	Società in Accomandita Semplice Laboratorio Chimico Leber di dottor Leonardi, Berra & C., a Como.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	53495	19- 6-1936
10- 7-1936	Società in Accomandita Semplice Laboratorio Chimico Leber di dott. Leonardi, Berra & C., a Como.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	53496	19- 6-1936
25- 4-1936	Kaylene Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici.	53507	22- 6-1936
20- 4-1936	Soc. An. Araldo Medico, a Milano.	Marchio di commercio per specialità medicinali.	53508	22- 6-1936
7- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	53515	22- 6-1936
- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	53516	22- 6-1936
7- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	53517	22- 6-1936
7- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	53518	22- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA delle trascrizione
7- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	53519	22- 6-1936
7- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	53520	22- 6-1936
7- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	53521	26- 6-1936
7- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	53522	26- 6-1936
8- 5-1936	Giovanni Mazzucotelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto digestivo per bovini, equini, suini, a base di erbe aromatiche e resine balsamiche.	53536	26- 6-1936
9- 5-1936	Istituto di Studi sui Derivati Vegetali S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per polvere di talco, a base antisettica, per uso igienico e di toletta.	53539	26- 6-1936
14- 4-1936	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto per la terapia profilattica antivenerea.	53541	26- 6-1936
14- 4-1936	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto per la terapia profilattica antivenerea.	53542	26- 6-1936
15- 4-1936	Ditta Bosio Pietro fu Carlo, ad Asti (Torino).	Marchio di fabbrica per disinfettanti, insetticida ed affini.	53544	26- 6-1936
2- 5-1936	Otto Molnar, a Milano.	Marchio di commercio per articoli per dentisti e impianti per laboratori di protesi dentaria.	53548	26- 6-1936
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
8- 4-1936	Fratelli Corti S. A., a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per vernici in genere nonchè vernici sintetiche.	53499	19- 6-1936
7- 5-1936	Società Italiana del Litopone, a Milano.	Marchio di fabbrica per pigmenti.	53527	26- 6-1936
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** (*Vedi classe IV, marchio n. 53511; classe XVIII, marchi nn. 53418 e 53544*).		
7- 2-1936	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro An. a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto antiparassitario ed insetticida in genere.	53481	19- 6-1936
3- 2-1936	Ferruccio Rampazzo, a Padova e Virginio Gazzabin, a Pontelongo (Padova).	Marchio di fabbrica per liquido insetticida.	53503	22- 6-1936
5- 5-1936	Società Anonima Latteria di Rottofreno, a Rottofreno (Piacenza).	Marchio di fabbrica per adesivi, e particolarmente colla di caseina.	53526	26- 6-1936
23- 4-1936	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti allo stato liquido, di crema, di pasta, solido e semisolido, per pulire, lucidare o colorare articoli di pelle, di cuoio, di legno o di metallo, specialmente calzature in genere, pavimenti in legno, in cotto od in piastrelle di qualunque materiale, paste e mastici per stufe, encaustici, prodotti preservatori dalla ruggine e prodotti insetticidi in genere.	53531	26- 6-1936
23- 4-1936	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti allo stato liquido, di crema, di pasta, solido e semisolido per pulire, lucidare o colorare articoli di pelle, di cuoio, di legno o di metallo, specialmente calzature in genere, pavimenti in legno, in cotto od in piastrelle di qualunque materiale; paste e mastici per stufe, encaustici; prodotti preservatori dalla ruggine e prodotti insetticidi in genere.	53532	26- 6-1936
23- 4-1936	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti allo stato liquido, di crema, di pasta, solido e semisolido, per pulire, lucidare o colorare articoli di pelle di cuoio, di legno o di metallo,	53533	26- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA delle trascrizione
		specialmente calzature in genere, pavimenti in legno, in cotto od in piastrelle di qualunque materiale; paste e mastici per stufe; encaustici; prodotti preservativi dalla ruggine e prodotti insetticidi in genere.		
29- 4-1936	Carlo Martini, a Torino.	Marchio di fabbrica per insetticida.	53560	26- 6-1936
		Classe XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.		
1- 5-1936	Manifatture Martiny, a Torino.	Marchio di fabbrica per materiali isolanti del suono, materiali isolanti del calore, materiali per impedire la propagazione delle vibrazioni.	53554	26- 6-1936
		Classe XXII. — Prodotti compresi in più classi.		
25- 1-1935	Hovis Limited, a Londra.	Marchio di commercio per sostanze chimiche usate nell'industria, nella fotografia, o nelle ricerche scientifiche, ed anti-corrosive; sostanze chimiche usate per scopi agricoli, orticoli, veterinari e sanitari; sostanze chimiche preparate per essere usate in medicina e farmacia; sostanze greggie o parzialmente preparate, vegetali, animali, minerali, usate nell'industria; metalli non lavorati o parzialmente lavorati usati nell'industria; macchine di ogni genere e parti di macchine, incluse macchine per l'agricoltura e l'orticoltura e parti di tali macchine; strumenti filosofici, scientifici ed apparecchi per scopi utili e cioè: macchine addizionatrici e calcolatrici, apparecchi per cinematografo, grammofoni, apparecchi per radiotelegrafia, indicatori e calibri, batterie e cavi elettrici, strumenti per disegno, occhiali, binocoli e lenti; strumenti ed apparecchi per scopi didattici; strumenti musicali; strumenti d'orologeria; strumenti, apparecchi ed invenzioni, non medicali, per scopi chirurgici o terapeutici, oppure relativi alla igiene degli uomini e degli animali; coltelleria e utensili da taglio; articoli metallici diversi; articoli di metalli preziosi e gioielleria e imitazione di tali articoli e di gioielleria; vetro; porcellane e ceramiche; manufatti di minerali ed altre sostanze per costruzioni o decorazione; invenzioni di meccanica, architettura e edilizia; carri; articoli di cotone di ogni genere articoli di cotone diversi; filati e fili di lino e di canapa; articoli diversi di lino e di canapa; filati e tessuti diversi di juta e altri articoli fatti di juta; seta filata, ritorta o per cucire; articoli di seta, articoli diversi di seta; filati di lana, filo di lana o crine; abiti e stoffe di lana, filo di lana o crine; tappeti rivestimenti per pavimenti e rivestimenti ad olio; cuoi, pelli non lavorate e lavorate e articoli fatti di cuoio; articoli di vestiario, carta (esclusa carta da parati), articoli di cancelleria e per rilegatura di libri; articoli di gomma e di guttaperca; mobili e tappezzerie; sostanze usate come alimenti o ingredienti di alimenti; liquori fermentati e spiriti; acque minerali e gasate, naturali e artificiali, inclusa la birra con zenzero; tabacco sia lavorato che non lavorato; semi per scopi agricoli e orticoli; candele, sapone comune, detersivi; olii per illuminazione,	53491	19- 6-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA delle trascrizione
		per riscaldamento e per lubrificazione; fiammiferi; amido, turchino ee altri prodotti per bucato; profumeria (compresi gli articoli di toletta, preparati per i denti e i capelli, e saponi profumati); articoli da giuoco di ogni genere e per sport; pipe da tabacco; accessori in (legno) per negozi e per vetrine; sacchi di materiale tessile; barili (di legno); canestri (di vimini) che non siano mobili per camere; rivestimenti per fiaschi; scatole (di legno, cartone o carta); piatti grandi per pane; scope; spazzole (eccettuate le spazzole per artisti e le spazzole di metallo); ceste (di legno); bottiglie per alimenti; telai (di legno); vagli, biche e copertoni per carri e tavole di legno per insegne.		
5- 6-1935	Editoriale Domus S. A., a Milano.	Marchio di commercio per riviste, pubblicazioni periodiche o monografiche, stampati tipografici, tessuti sia d'arredamento che di abbigliamento o di biancheria, borsette, guanti, ricami, trine, maglieria, disegni per ricami filati di lana, seta, cotone e rayon, creazioni di moda, modelli.	53551	26- 6-1936
5- 6-1935	Editoriale Domus S. A., a Milano.	Marchio di commercio per riviste, pubblicazioni periodiche o monografiche, stampati tipografici, infissi, serramenti, porte, pavimenti, linoleum, gomma, pietre, marmi, ceramiche, vetri terracotte, laterizi, orologi, lampade, tavoli, sedie, letti, mensole, scaffali, attaccapanni, vasi in metallo, metalli in genere, stoffe per arredamento in cotone, rayon, lana, seta, vernici, tinteggiature, casseforti, bibblioteche, tappeti, tende, posateria, scatole, terraglie vasche da bagno, lavabi, rubinetteria, specchi, mobili radio, discoteche, poltrone, divani, refrigeratori di ambienti, condizionatori, bruciatori di nafta, radiatori, serrande, serrature, isolanti, cancellate, ascensori, contatori, scaldabagni, frigoriferi, aspirapolvere, ventilatori, alluminio, amianto, apparecchi fotografici, profumi, stufe.	53552	26- 6-1936
5- 6-1935	Editoriale Domus S. A., a Milano.	Marchio di commercio per riviste, pubblicazioni periodiche o monografiche, stampati tipografici, vernici, metalli, infissi, serramenti, pavimenti, tinteggiature, vetri, porte, pietre, marmi, ceramiche, laterizi, isolanti, mattoni, intonaci.	53553	26- 6-1936

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 2 ottobre 1936 - Anno XIV

p. Il direttore: Bises.

(528)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Media dei cambi e dei titoli

del 12 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,80
Francia (Franco)	87,05
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,725
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,28
Danimarca (Corona)	4,143
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6633
Olanda (Fiorino)	10,385
Polonia (Zloty)	359,55
Svezia (Corona)	4,785
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,175
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,30
Rendita 5 % (1935)	91,275
Obbligaz. Venezie 3,50 %	88,825
Buoni novennali 5 % - Scad. 1940	101,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,25
Id. id. 4 % - Id. 15-2-1943	91,75
Id. id. 4 % - Id. 15-12-1943	91,775
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 205113 di annue L. 245, intestato a Nazzaroli Lorenzo di Giuseppe, domiciliato in Roma.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

(5752) *Il direttore generale*: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Roma.

Il Comitato di sorveglianza presso l'Amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Roma, costituito da S. E. il Governatore della Banca d'Italia, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con suo provvedimento in data 22 febbraio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 47 del giorno 25 successivo, nelle persone dei signori: conte Guido Pasolini, conte dott. Pio Albertazzi, comm. Alfredo Maraldi, si è convocato in una sala della Cassa di risparmio nel giorno 4 marzo 1937-XV, alle ore 16,30, per procedere alla designazione del suo presidente, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il Comitato — a maggioranza — ha nominato presidente il conte dott. Pio Albertazzi.

Copia conforme del verbale — col n. 1 — a cura del predetto presidente sarà comunicato a S. E. il capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a tutti gli effetti dell'art. 58 del R. decreto-legge su ricordato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Conte Guido Pasolini — Conte Pio Albertazzi — Comm. Alfredo Maraldi.

(783)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Servola (Trieste).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il Decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Servola (Trieste) secondo le norme di cui al titolo VII capo III del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Marcello Barbo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Servola (Trieste), ed i signori Giordano Tellini, Giacomo Demarchi e Mario Fonda sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
(786) *Capo dell'Ispettorato*: AZZOLINI.

CONCORSI

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di vice segretari, ispettori aggiunti e alunni d'ordine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art 32 del R, decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i propri decreti in data 15 dicembre 1936-XV con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi per esami nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute:

1° a n. 21 posti di vice segretario in prova;
2° a n. 7 posti di ispettore aggiunto in prova;
3° a n. 18 posti di alunno d'ordine in prova;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per i concorsi indetti con i propri decreti in data 15 dicembre 1936-XV per l'ammissione nel ruolo della Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, avranno luogo in Roma nei giorni seguenti:

a) 8, 9, 10, 11 aprile 1937-XV per i n. 21 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*);

b) 6 e 7 aprile 1937-XV per i n. 7 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*);

c) 9 e 10 aprile 1937-XV per i n. 18 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1937 - Anno XV

p. Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
(784) GUARNERI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.